



COMUNE DI GALLIPOLI
SETTORE II SVILUPPO ECONOMICO
Sezione S.U.A.P.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nota Informativa
anno 2020

Che cos'è e dove si applica.

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Gallipoli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10 gennaio 2013, **si applica a partire dall'anno 2020, a seguito delle modifiche regolamentari da ultimo approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.11.2019 atto n. 58, dal 01 aprile 2020 al 31 ottobre 2020.**

Chi è soggetto all'imposta.

È soggetto all'imposta chi pernotta presso strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere, ubicate nel territorio del Comune di Gallipoli, per un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nel **periodo compreso dal 01 aprile al 31 ottobre 2020.**

Quanto si paga.

A seguito delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale con l'atto deliberativo sopra richiamato, la misura dell'imposta è stata determinata nel seguente modo:

- Imposta pari a euro 2,50 (tariffa modificata a partire dal 2020): Alberghi 4 e 5 stelle, Motel 4 e 5 stelle, *Resort* 4 e 5 stelle, Residenze turistico - alberghiere 4 e 5 stelle, Residence della salute – *beauty farm* 4 e 5 stelle, Villaggi alberghi 4 e 5 stelle ed assimilabili, Villaggi turistici 4 stelle ed assimilabili, Alberghi diffusi 4 e 5 stelle, Pensioni a 5 stelle;

- Imposta pari a euro 1,50: Alberghi 3 stelle, Motel 3 stelle, *Resort* 3 stelle, Residenze turistico - alberghiere 3 stelle, Residence della salute – *beauty farm* a 3 stelle, Villaggi alberghi 3 stelle ed assimilabili, Villaggi turistici 3 stelle ed assimilabili, Alberghi diffusi 3 stelle, Pensioni a 3 stelle; casette / *bungalow* / case caravan / *mobilhome* all'interno di campeggi;

- Imposta pari a euro 1,00: Alberghi 1 e 2 stelle, Motel 1 e 2 stelle, *Resort* 1 e 2 stelle, Residenze turistico - alberghiere 1 e 2 stelle, Residence della salute – *beauty farm* a 1 e 2 stelle, Villaggi alberghi 1 e 2 stelle ed assimilabili, Villaggi turistici 1 e 2 stelle ed assimilabili, Alberghi diffusi 1 e 2 stelle, Pensioni a 1 e 2 stelle, **Bed & Breakfast (tariffa modificata a partire dal 2020); agriturismi(tariffa modificata a partire dal 2020);** campeggi ed aree camper, ostelli della gioventù, aree attrezzate per la sosta, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche e strutture ricettive - residence, case per ferie, esercizi di affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, attività ricettive in esercizi di ristorazione, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti.

L'art. 5, comma 7, così come da ultimo modificato, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2013, dispone nel corso dei mesi di aprile, maggio e ottobre una riduzione della misura d'imposta prevista per ciascuna tipologia di struttura pari a euro 0,50.

Esenzioni.

Sono esenti:

- a) minori sino al giorno di compimento del sedicesimo anno di età;
- b) i soggetti diversamente abili;
- c) assistenti ed accompagnatori di degenti presso strutture sanitarie;
- c) autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore turistico ogni 25 soggiornanti.

Il riconoscimento delle predette esenzioni è subordinato alla presentazione di idonea certificazione utilizzando la modulistica predisposta.

Obblighi dei gestori.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

- informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
- nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura deve compilare una dichiarazione di omesso versamento utilizzando la modulistica predisposta. Qualora l'ospite rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente;
- dichiarare all'Ufficio preposto del Comune di Gallipoli, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente ed il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti.

Sistema di gestione delle presenze e di trasmissione dei dati al Comune.

La Sezione S.U.A.P., al fine di semplificare la gestione delle informazioni relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno e la trasmissione dei dati con l'Ente, mette a disposizione il software - **Pegaso [St@y](#) Tourist** – cui è possibile accedere con una semplice connessione internet.

Pegaso [St@y](#) Tourist è un applicativo web che permette ai gestori delle strutture ricettive, in maniera semplice e veloce, di comunicare all'Ente il **numero delle presenze, date di arrivo e di partenza, la misura dell'imposta riscossa nonché altri dati utili.**

Modalità di versamento dell'imposta alla struttura ricettiva.

Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta versata dal soggiornante nei modi indicati nel Regolamento.

Il gestore della struttura dovrà attestare l'avvenuto pagamento dell'imposta mediante rilascio di apposita *Quietanza di pagamento*, come elaborata dal predetto software ovvero mediante il modello disponibile sul sito istituzionale.

Modalità di riversamento dell'Imposta al Comune.

Le somme trattenute a titolo di imposta di soggiorno devono essere versate trimestralmente rispettando i seguenti termini:

- entro **il 31 luglio** dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta riscossa nei mesi di aprile, maggio e giugno;

- **entro il 31 ottobre** il versamento dell'imposta riscossa nei mesi di luglio, agosto e settembre;
- **entro il 30 novembre** il versamento dell'imposta riscossa nel mese di ottobre.

Il versamento è effettuato a mezzo:

- a) bollettino su conto corrente postale n. **31927700** intestato a **Comune di Gallipoli – Servizio Tesoreria Ufficio Turismo;**
- b) bonifico sul seguente **IBAN n. IT 30 U 07601 16000 000031927700** intestato a **Comune di Gallipoli – Servizio Tesoreria Turismo.**

In entrambi i casi dovrà essere usata la causale **“Imposta di soggiorno” oltre al periodo di riferimento.**

Infine, si comunica che a partire dall'anno in corso verrà riconosciuta una compartecipazione a parziale copertura delle spese sostenute per l'incasso dell'imposta di soggiorno nella misura massima del 5% delle somme riversate dai gestori delle strutture ricettive.

Il rimborso verrà riconosciuto sulla base di una dichiarazione resa dal gestore/titolare/ legale rappresentante della struttura ricettiva (agente contabile di fatto), sotto la propria responsabilità, con l'attestata consapevolezza delle responsabilità penali connesse alle dichiarazioni mendaci rese ad una Pubblica Amministrazione, redatta su modello predisposto dalla competente sezione comunale. Il rimborso sarà effettuato esclusivamente alle strutture ricettive che abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno e non abbiano pendenze a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Gallipoli sulla base di verifiche da parte dell'ufficio Tributi.

Il rimborso per la compartecipazione alle spese di riscossione dell'imposta di soggiorno sarà riconosciuto per importi superiori a € 100,00. *La documentazione comprovante le spese sostenute dovrà essere prodotta al competente ufficio ai fini della dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.*

Per info consultare il sito internet del Comune - www.comune.gallipoli.le.it, **Sezione Servizi al cittadino/ Tributi** - ovvero contattare la Sezione S.U.A.P. – (tel. 0833/275527 fax 0833/275535 e-mail: eugenio.hofbauer@comune.gallipoli.le.it).

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS